

T425/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 860

AG. NEW ENTRATE

SP. PROSSIMI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	860	28/05/2019			2.339,85

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -
TARANTOAGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV.TA
VIA XX SETTEMBRE 6

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 06363391001 C.F. 06363391001

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilatrecentotrentanove e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

RAV ALLEGATA

IBAN:

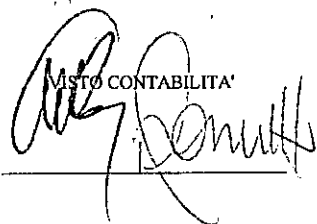
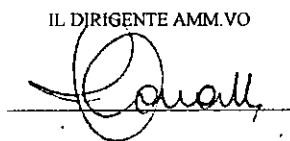
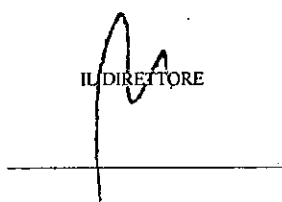
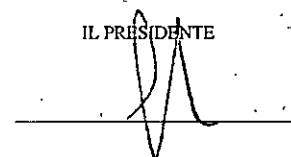
CAUSALE DEL PAGAMENTO

SPESE PROCESSUALI PER SINISTRO DOC. N.10620180011592416000

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.339,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.339,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.339,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		


IL RESPONSABILE CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 106 2018 00115924 16'000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Taranto
Via XX Settembre 6 - 74123 TARANTO
su incarico di:

- Ministero della Giustizia - Tribunale di Taranto

Lotto di stampa n. 04132
Gruppo: 0099

**DESTINATARIO**

Spett. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA
S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

Cod. Fisc. 00146330733

Prot. n. **20241**
del **14 NOV. 2018**

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.
UIS Informatica / Statistico
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
BAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
STQ Servizi Generali
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

*Trottesi di sinistra
come da SENTENZA
ALL'EGGID - [Signature]*

Spett. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

• Ministero della Giustizia - Tribunale di Taranto	Crediti giudiziari anno 2015	2.310,86
•	oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	23,11
•	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica **euro 2.339,85**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

*P.N. 7327
28/5/19*

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.



www.agenziaentrateriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	2.310,86	23,11	5,88	2.339,85	-
Oltre 60 giorni	2.310,86	138,65	5,88	2.455,39	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:

- con l'app Equiclick;
- on line sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella successiva sezione).

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, può ricalcolare l'importo dovuto, aggiornandolo alla data del versamento, con una delle seguenti modalità: con l'app Equiclick, online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, presso gli uffici postali, tramite l'home banking o gli sportelli automatici del Suo istituto di credito se aderisce a CBILL, presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. In allegato a questa cartella trova il modulo precompilato per la richiesta di rateizzazione. Il modulo propone varie soluzioni di piano di ammortamento delle somme dovute, fino al massimo delle rate concedibili con relativo importo. Se intende usufruire della rateizzazione, può barrare la soluzione di piano prescelta e inviare la richiesta all'Agente della riscossione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Ente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TARANTO

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
TARANTO	Via XX Settembre, 6	74123- Taranto	da Lunedì a Venerdì	08,15 - 14,15

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Piergiorgio Ridella ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), le credenziali dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A.

Viale di Tor Marancia n. 4, 00147 Roma RM
in nome e per conto del Ministero della Giustizia
Tribunale di Taranto - Ufficio Recupero Crediti

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:**

1. RUOLO N. 2018/002772 Crediti giudiziari anno 2015

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri di riscossione e l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2018/002772 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2018/002772 Crediti giudiziari anno 2015

Crediti giudiziari

Partita: 0EGRM012015002201802309001SR201506101992

PROVVEDIMENTO NUMERO: 1992 DI TIPO: SENTENZA, EMESSO IN DATA: 10/06/2015

UFFICIO RECUPERO CREDITI-RIFERIMENTO PARTITA DI CREDITO NUM: 002309/2018

Ruolo n. 2018/002772.

Reso esecutivo in data 31-07-2018.

Ruolo ordinario.

Partita: 0EGRM012015002201802309001SR201506101992

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è GIANLUCA AMBROSIO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Ministero della Giustizia Tribunale di Taranto - Ufficio Recupero Crediti, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	
					entro le scadenze	oltre le scadenze
1	2015	1E03	Contributo unificato	206,00	2,06	12,36
2	2015	1E10	Spese processuali	1.904,86	19,05	114,29
3	2015	1E01	Imposta di registro atti giudiziari	200,00	2,00	12,00
Totale				2.310,86	23,11	138,65
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 2.333,97		
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro 2.449,51		

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

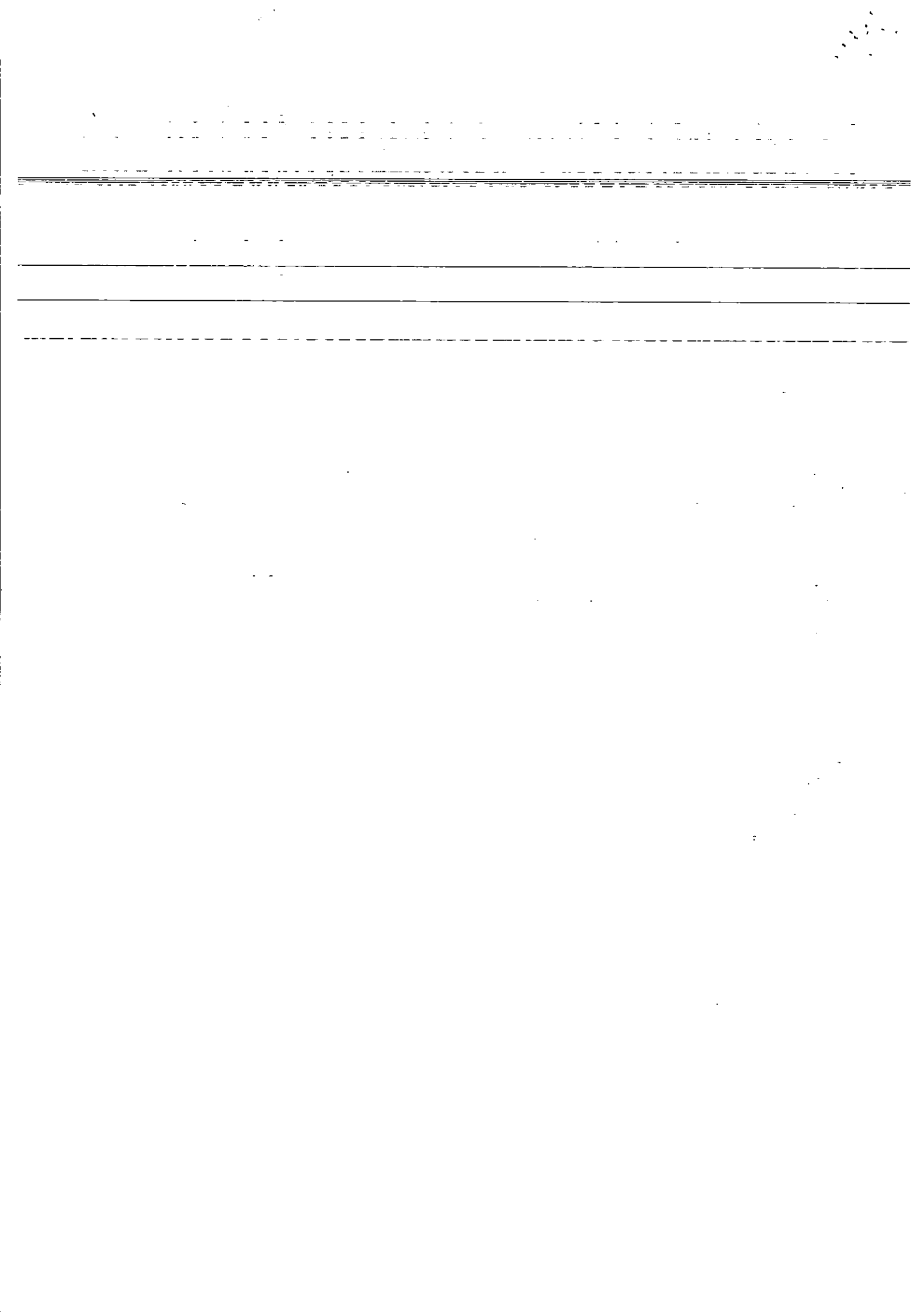
NOTE DELL'ENTE

Si avverte che nel caso in cui la cartella esattoriale contenga crediti rateizzati, relativi al codice tributo 1E08 (MULTE\AMMENDE), qualora il debitore non provveda al pagamento di una rata, decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto a saldare il residuo in un'unica soluzione.

Tribunale di Taranto - Ufficio Recupero Crediti

Avverso la cartella esattoriale può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale ordinario ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.

L'opposizione va proposta con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria per la parte della cartella che ha per oggetto l'imposta di registro.



Gentile Contribuente,

in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere **direttamente on line sul sito** www.agenziaentrateriscossione.gov.it un piano di dilazione delle somme richieste in questa cartella.

In alternativa può utilizzare questo modello che deve essere compilato in ogni sua parte, scegliendo uno dei piani di rateizzazione tra quelli sottostanti, considerando che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Questo modulo può essere:

- trasmesso tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC rateazioni.ta@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it (avendo cura di inviarne entrambe le facciate);
- consegnato presso i nostri sportelli.

Riceverà il relativo provvedimento di accoglimento o di diniego presso il domicilio sotto indicato.

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il/...../.....

a (Prov.....)

codice fiscale

☐ in proprio;

☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/curatore/altro del/della **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.**

codice fiscale **00146330733**

ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune (Prov)

indirizzo CAP

telefono..... presso (indicare eventuale domiciliatario)

..... PEC

DICHARA

☒ di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:

.....

DICHARA ALTRESI

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

☐ di essere titolare/rappresentante legale/curatore/altro (specificare)..... della ditta/società/associazione/ente sopra indicato/a; (barrare solo in caso di richiesta da parte di ditta/società/ente/associazione)

☐ che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 - Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012)².

☐ che la società non si trova in stato di liquidazione³.

CHIEDE LA DILAZIONE IN⁴

(barrare una sola casella)

☐ 12 rate (importo stimato della rata mensile euro 199)

☐ 24 rate (importo stimato della rata mensile euro 101)

☐ 36 rate (importo stimato della rata mensile euro 69)

☐ 48 rate (importo stimato della rata mensile euro 53)

☐ rate (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 51)

della cartella n. 106 2018 00115924 16 per un importo totale di euro 2.339,85, secondo un piano di rateizzazione ordinario con rate di importo costante⁵.

¹ La proposta di rateizzazione, contenuta in questo modello, è formulata sulla base delle informazioni in nostro possesso alla data di stampa della cartella. Eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente (es. sgravio, sospensione, rateizzazione di altri debiti il cui importo, sommato a quello richiesto con questa cartella, supera il limite di 60 mila euro, etc.) saranno valutati in sede di esame della sua richiesta.

² In mancanza di tale dichiarazione la rateizzazione non potrà essere concessa.

³ Per le società in liquidazione, il nuovo piano di rateizzazione potrà essere concesso per un massimo di 24 rate mensili salvo che venga presentata idonea documentazione dalla quale emergano elementi tali da consentire una maggior estensione del piano rateale.

⁴ L'importo stimato della rata mensile è valido solo in caso di presentazione di questa istanza di rateizzazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

⁵ Per i piani di rateizzazione superiori a 12 rate, è possibile richiedere un piano di ammortamento anche a rata d'importo variabile, cioè crescente anno per anno per tutta la durata del piano. In tal caso, non è possibile inviare questo modello precompilato, ma è necessario utilizzare il modulo on line dedicato alle rateizzazioni nell'area riservata del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it o rivolgersi ai nostri sportelli.

(compilare soltanto se interessati)

CHIEDE INFINE⁶

☐ **l'attivazione del servizio informativo⁷** per ricevere comunicazioni in merito:

☐ al mancato rispetto delle scadenze del piano di rateizzazione:

- ✓ quando non risulta pagata la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza;
- ✓ quando manca una sola rata da pagare per decadere;

☐ all'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione della riscossione di una somma a proprio carico.

Con le seguenti modalità: (barrare una sola casella)

☐ via sms al numero di telefono

☐ via e-mail all'indirizzo

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati e di accettarne i contenuti, anche con riferimento all'attivazione facoltativa del servizio informativo.

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

Luogo e data

Firma

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a

☐ in proprio;

☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/curatore/altro (specificare)

.....del/della.....

delego il/la Sig./Sig.ra

☒ a consegnare la presente richiesta di rateizzazione;

☐ a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente richiesta di rateizzazione;

☐ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso alla presente richiesta (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, provvedimento di accoglimento della richiesta, provvedimento di rigetto).

Luogo e data

Firma del delegante.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di

☐ allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

☐ attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra

identificato/a mediante documento di riconoscimento

n.

rilasciato da

in data.....

Data

Nome, cognome e firma del dipendente addetto

⁶ La scelta di questa opzione è facoltativa ed è modificabile in ogni momento utilizzando il modulo SMS reperibile sul sito www.agenziaentrateiscossione.gov.it

⁷ Le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito www.agenziaentrateiscossione.gov.it

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla richiesta di rateizzazione da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta, per consentirne il buon fine delle medesime.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In caso di richiesta di attivazione del servizio informativo, AdeR può trattare i dati relativi al numero di telefono e all'indirizzo e-mail da Lei indicati esclusivamente per le finalità per le quali Lei abbia scelto di attivare tale servizio. Questi ultimi dati non possono essere oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, possono essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero di persone autorizzate al trattamento.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.



VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

in

- p. 1) Sindaco

pagina 13 di 13 di cui 2 pagine di bollettini

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica cartella di pagamento n. 10620180011592416000
Codice Fiscale 00146330733
Mittente: "Per conto di: notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it" <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Data: 14/11/2018 14.31
A: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/11/2018 alle ore 14:31:28 (+0100) il messaggio
"Notifica cartella di pagamento n. 10620180011592416000 Codice Fiscale 00146330733" è
stato inviato da "notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it"
indirizzato a:
AMAT@PEC.AMAT.TA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181114143128.26673.4946.54.2@pcert.sogei.it

—postacert.eml—

Oggetto: Notifica cartella di pagamento n. 10620180011592416000 Codice Fiscale
00146330733
Mittente: Notifica massiva CRT Puglia <notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it>
Data: 14/11/2018 14.31
A: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Mittente: Agenzia delle entrate-Riscossione

Con la presente si notifica l'atto in oggetto

In caso di pagamento presso banche, uffici postali, tabaccai abilitati e sportelli dell'agente della riscossione si dovrà stampare* il bollettino RAV contenuto nel documento PDF allegato alla presente e-mail.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o

riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

*) La stampa in proprio potrebbe non garantire le specifiche tecniche richieste per l'accettazione da parte degli uffici postali.

— Allegati: —

dati-cert.xml	923 bytes
postacert.eml	1,4 MB
1062018001159241600000146330733.pdf	1,1 MB

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Torna al sito Agenzia delle entrate-Riscossione



Area riservata - Cittadini e Imprese

Controlla la situazione - Estratto conto

Dettaglio documento

Dati anagrafici

Codice Fiscale/Partita IVA: 00146330733

Denominazione : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.

<- [Torna alla lista completa dei documenti](#)

Dati documento 10620180011592416000

N° documento	Descrizione	Ente Creditore	Data notifica	Iniziale ?	Da pagare ?	Sospensione Sgravio Rateizzazione
10620180011592416000	Cartella	TRIBUNALE DI TARANTO	14/11/2018	2.339,85	2.493,56	Sospensione N Sgravio NO Rateizzazione

Dettaglio importi iniziali (validi entro 60 gg dalla data di notifica della cartella)

Importi a ruolo	Compensi	Diritti di notifica	Totale iniziale
2.310,86	23,11	5,88	2.339,85

Dettaglio importi da pagare (aggiornato alla data di consultazione)

Importi a ruolo residui	Compensi	Diritti di notifica	Interessi di mora	Altre spese	Da Pagare
2.310,86	140,81	5,88	36,01	0,00	2.493,56

[Visualizza/Nascondi Piano scadenze e Rav](#)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice

dott.Marcello Maggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.91/2012 r.g.

TRA

Carbone Domenico - rappresentato e difeso dall' avv.Alessandro Giampetruzzi;

- ATTORE

E

A.M.A.T. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa
dall'avv.Pietro Epifani;

CONVENUTO

All'udienza del 12-3-2015 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni riportate nel relativo
verbale di udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione del 27-12-2011 Carbone Domenico ha convenuto in giudizio l'A.M.A.T. s.p.a. esponendo: che
il 6-7-2011 era intento a salire dalla porta posteriore sull'autobus di linea n.568 presso la fermata di piazza
Gesù Divin Lavoratore in Taranto, allorquando il conducente del mezzo, probabilmente non avvedendosi
della sua presenza, aveva azionato il dispositivo di chiusura della porta la quale richiudendosi lo aveva
colpito al volto ed al piede destro, cagionandogli lesioni che lo avevano costretto in tarda serata a recarsi
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS.Annunziata di Taranto ,ove erano stati diagnosticati la frattura
delle ossa nasali ed il dismorfismo dello scafoide tarsale; che invano aveva richiesto ad A.M.A.T. s.p.a. il



risarcimento dei danni subiti per danno non patrimoniale alla salute e morale e spese mediche. Su tali presupposti il Carbone ha chiesto la condanna di A.M.A.T. s.p.a. al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 8889,58 oltre interessi dalla data dell'evento e nei limiti di € 11.000 ,il tutto con vittoria di spese di lite.

Si è costituita l'A.M.A.T. s.p.a. contestando la veridicità del fatto storico allegato ed il nesso causale con le indicate lesioni, ed in subordine ha eccepito il fatto colposo del passeggero tale da ridurre una propria eventuale responsabilità, e l'infondatezza della pretesa nel quantum.

Reputa il Tribunale che sia stata raggiunta prova attendibile del fatto storico allegato e del nesso causale tra quest'ultimo e le lesioni indicate in citazione.

Analizzando le risultanze istruttorie, in sede di interpello il Carbone ha affermato che il 6-7-2011, intorno alle ore 12 del mattino, era intento a salire dalla porta posteriore sull'autobus di linea n.568 (appena giunto in movimento presso la fermata di piazza Gesù Divin Lavoratore in Taranto), seguito da altri passeggeri in fila, allorquando improvvisamente il conducente aveva chiuso la portiera colpendolo sul viso ed al piede destro. Egli pertanto non era riuscito a salire sul mezzo,ed a causa del colpo ricevuto aveva preso a sanguinare dal naso, avvertendo inoltre dolore al piede destro. L'autista del bus gli era venuto incontro assumendosi la responsabilità dell'accaduto, offrendosi di chiamare mezzo di soccorso del 118,che tuttavia l'attore aveva rifiutato non reputando non gravi le proprie condizioni;la sera dello stesso 6 luglio l'attore si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Taranto poiché il piede si era gonfiato ed egli aveva difficoltà a deambulare.

La versione offerta in sede di interpello è stata sostanzialmente confermata dai testi oculari Corrado e Marilli. Il primo,cugino dell'attore, ha riferito: che il Carbone nelle circostanze di tempo e luogo allegate era in sua compagnia presso la fermata dell'AMAT di piazza Gesù Divin Lavoratore, in attesa che arrivasse il bus di linea;che una volta giunto l'autobus l'attore unitamente al teste e ad altre persone si era avvicinato alla porta posteriore del medesimo;che mentre il Carbone stava salendo sul mezzo (il quale aveva il motore acceso per una normale fermata) la porta posteriore si era improvvisamente chiusa, colpendo l'attore ad un piede e sul viso;che in quel frangente il Carbone era stato soccorso ed adagiato su una panchina nei



pressi della fermata dove sul piede gli era stato applicato del ghiaccio prelevato da un bar nelle vicinanze;che lo stesso attore sanguinava anche dal naso;che nell'occasione il conducente dell'autobus si era avvicinato scusandosi dell'accaduto, assumendosene la responsabilità ed offrendosi di chiamare un mezzo del servizio 118,offerta che tuttavia il Carbone aveva rifiutato ritenendo non gravi le proprie condizioni.

Il teste Marilli ha riferito che ,nelle circostanze di tempo e luogo allegate in citazione, si trovava presso la piazza Gesù Divin Lavoratore nei pressi del bar Diana ubicato vicino alla fermata degli autobus AMAT ivi esistente; che aveva quindi visto un bus della linea 1/2 nel frattempo giunto il cui conducente aveva arrestato la marcia ed aperto le porte per permettere la salita di coloro che attendevano il mezzo;che in quel frangente il Carbone aveva iniziato a salire sul bus dalla porta posteriore, allorquando quest'ultima si era chiusa colpendo l'attore che era il primo di una fila di persone che avrebbero dovuto salire;che la porta posteriore aveva colpito l'attore ad un piede ed al volto e che dopo il fatto l'attore sanguinava dal naso;che dopo l'urto il Carbone non era riuscito a salire sul bus,ed era stato sorretto senza cadere per terra;che gli erano stati prestati nelle vicinanze i primi soccorsi dal teste e da altre persone nei pressi;che un'autista dell'AMAT ,ivi presente insieme ad altri, si era offerto di chiamare un mezzo del servizio 118 ,ma il Carbone aveva rifiutato.

Le deposizioni riassunte sono sufficientemente coerenti e circostanziate,prive di evidenti e significative contraddizioni e provengono da soggetti che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti di causa;non vi sono quindi apprezzabili ragioni per ritenere la loro inattendibilità.

Le stesse deposizioni soddisfano l'onere facente capo all'attore di provare ex art.2697 comma 1 c.civ. il fatto illecito lesivo allegato come causa delle lesioni lamentate; la domanda ,alla stregua della citazione e delle deduzioni compiute nell'ambito dei termini perentori concessi ex art.183 comma 6 c.p.c. per la definitiva precisazione della domanda, deve infatti qualificarsi come risarcitoria ex art.2043 o 2049 c.civ., non essendovi cenno negli scritti ora indicati alla disciplina del contratto di trasporto ed alla relativa responsabilità del vettore.

E' comprovata la condotta colposa(l'avere da parte del conducente dell'autobus di linea AMAT ,sul quale



stava salendo l'attore, azionato il comando di chiusura della porta posteriore del mezzo senza accertarsi di poterlo fare con sicurezza). E' dimostrato il nesso causale tra fatto e lesioni sia per il tramite della documentazione clinica in atti, sia per mezzo delle deposizioni testimoniali, sul punto corroborate dal riconoscimento della compatibilità medico-legale del fatto denunciato con le lesioni accertate, contenuto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio.

Per contro non è stata offerta dimostrazione della differente versione dei fatti esposta dall'azienda convenuta nella comparsa di risposta. Sul punto deve essere ribadita la valutazione di incapacità a testimoniare ex art.246 c.p.c. del teste Lardieri Gerardo, conducente dell'autobus 568, derivando quella incapacità dal fatto che lo stesso, quale soggetto astrattamente corresponsabile del fatto lesivo come descritto, avrebbe potuto essere convenuto in causa quale soggetto passivo della pretesa risarcitoria in via solidale o alternativa rispetto alla società resistente (per tale principio Cass.10382 del 17-7-2002; id.14963-2002). Inoltre la comunicazione di servizio dello stesso Lardieri (doc. 2 convenuta) integra scritto proveniente da un terzo estraneo al giudizio, dotato quindi di efficacia solo indiziaria (Cass. 12/9/2008, n. 23554), non adeguatamente confermata da altri elementi di prova.

Mediante l'espletata consulenza tecnica di ufficio, sostenuta da accurato esame obiettivo e della documentazione clinica prodotta, suffragata da motivazione adeguata e quindi da condividere in questa sede, si è accertato che l'attore riportò in conseguenza del fatto lesivo la frattura delle ossa nasali ed un trauma contusivo al piede destro, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 25, temporanea parziale al 50 % di giorni 20 ed al 25 % di giorni 25. Il consulente di ufficio ha accertato, inoltre, come siano residuati postumi permanenti, valutando la lesione della integrità psicofisica realizzatasi a carico dell'attore nella percentuale del 2%. La consulenza di ufficio non è stata fatta oggetto di critiche specifiche. Per la liquidazione del conseguente danno biologico temporaneo si possono applicare in via equitativa, sulla base delle valutazioni appena dette i parametri introdotti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, in particolare dall'art.139 comma 1 lett.b) dello stesso, come rivalutati da ultimo con decreto del ministero dello sviluppo economico del 20 giugno 2014. L'importo risarcibile all'attualità per danno biologico da invalidità temporanea assoluta è pari ad € 1160,75 (€ 46,43/giorno x 25); quello risarcibile per inabilità temporanea al 50% è pari ad € 464,30; quello per inabilità temporanea al 25% è pari ad € 290,18. Infine il danno



biologico permanente nella misura pari al 2% per soggetto di anni 31 al momento del fatto è liquidabile all'attualità in € 1567,15.

La pronuncia delle sezioni unite (Cass s.u. 26972-2008) in tema di danno non patrimoniale non ha predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del cd. danno morale (derivante dalla sofferenza soggettiva causata dall'illecito) nel danno biologico, avendo essa viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro. Pur nel contesto del principio di unicità del danno non patrimoniale in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del « danno morale », da intendersi come « voce » integrante la più ampia categoria del « danno non patrimoniale », trova rinnovata espressione in successivi interventi normativi (e, segnatamente, nel d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 e nel d.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la « voce » di danno c.d. « biologico », da un canto, e la « voce » di « danno morale », dall'altro, con la conseguenza che da siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. 12/9/2011, n. 18641). Nella specie tenendosi conto della natura dell'illecito, dell'età del danneggiato e della durata non breve della convalescenza, detto danno può essere equitativamente liquidato all'attualità in ulteriori € 400. Spetta infine il rimborso per spese mediche riconosciute congrue in € 30.

Al danneggiato spettano anche interessi compensativi giacchè l'equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche le utilità che il controvalore pecuniario avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente erogato. Tale danno da ritardo si identifica nei frutti della somma di danaro equivalente al valore del bene al momento del fatto, dovuti con decorrenza dalla data del sinistro. La S.C. ha infatti confermato (cfr.Cass. 1-7-2002 n.9517;15-1-2001 n.492) la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, precisando peraltro che gli interessi vanno calcolati, non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata (cfr. Cass. s.u. 1712-1995), bensì, anno per anno, sul valore della somma originariamente dovuta, e via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione, oppure in base ad un indice medio che può calcolarsi



anche sulla somma rivalutata, ma ad un saggio medio diverso da quello legale, il quale tenga conto del fatto che il calcolo viene effettuato partendo da una sorte già comprensiva di rivalutazione. L'ammontare del risarcimento che sarebbe spettato al momento del fatto lesivo, può essere calcolato devalutando l'importo di € 3912,38 (dato dalla somma delle predette voci) secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per operai ed impiegati, dalla data odierna sino al mese di luglio 2011, ottenendosi in tal modo la somma di € 3769,50. Pertanto gli interessi legali compensativi dovranno computarsi a fare data dal 6-7-2011 sulla sorte capitale di € 3769,50 e, successivamente, sugli importi rivalutati secondo indici Istat dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno dell'illecito, sino al saldo effettivo.

Nei predetti limiti la domanda deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, parametrata alla somma effettivamente dovuta, con obbligo di pagamento in favore dello Stato ex art.133 T.U. spese di giustizia, stante l'ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dell'erario.

Vanno infine posti a definitivo carico della convenuta gli oneri di consulenza tecnica di ufficio, dei quali non consta l'effettivo versamento per anticipazione, oneri definitivamente liquidati in € 330 per onorario ed € 20 per rimborso spese, oltre iva e cap in misura di legge,

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) accoglie la domanda proposta da Carbone Domenico con atto di citazione del 27-12-2011 nei confronti di A.M.A.T. s.p.a. per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna A.M.A.T. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Carbone Domenico delle seguenti somme: a) di € 3912,38, per le causali in motivazione; b) degli interessi legali compensativi da computarsi sulla somma capitale di € 3769,50 con decorrenza dal 6-7-2011 e, successivamente, sugli importi di anno in anno rivalutati secondo indici Istat, e sino al saldo effettivo;
- 2) condanna l'A.M.A.T. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite di Carbone Domenico, liquidate in complessivi € 2814 di cui € 2600 per compensi ed € 214 per esborsi, oltre rfsg al 15%, iva e cap in misura di legge; pone a definitivo carico di



Sentenza n. 1992/2015 pubbl. il 10/06/2015

RG n. 91/2012

7

Repert. n. 2421/2015 del 10/06/2015

Registrato il: 07/07/2015 n.5601/2015 importo 200,00

AMAT s.p.a. le ulteriori spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate in € 330 per onorario, € 20 per

rimborso spese, oltre iva e cap in misura di legge.

Taranto, 10-6-2015



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Torna al sito Agenzia delle entrate-Riscossione



Area riservata - Cittadini e Imprese

Controlla la situazione - Estratto conto

Dettaglio documento

Dati anagrafici

Codice Fiscale/Partita IVA: 00146330733

Denominazione : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.

[<- Torna alla lista completa dei documenti](#)

Dati documento 10620180011592416000

N° documento	Descrizione	Ente Creditore	Data notifica	Iniziale ?	Da pagare ?	Sospensione Sgravio Rateizzazione
10620180011592416000	Cartella	TRIBUNALE DI TARANTO	14/11/2018	2.339,85	2.494,56	Sospensione N Sgravio NO Rateizzazione

Dettaglio importi iniziali (validi entro 60 gg dalla data di notifica della cartella)

Importi a ruolo Compensi Diritti di notifica Totale iniziale

2.310,86 23,11 5,88 2.339,85

Dettaglio importi da pagare (aggiornato alla data di consultazione)

Importi a ruolo residui Compensi Diritti di notifica Interessi di mora Altre spese Da Pagare

2.310,86 140,87 5,88 36,95 0,00 2.494,56

[Visualizza/Nascondi Piano scadenze e Rav](#)